



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER



GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola

**Piano di Sviluppo Locale:
“Imprese e territori per lavorare insieme:
Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola”**

AMBITO TEMATICO: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

Operazione 8.6.1
Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

**BANDO n° 01 / 2020
SCADENZA: 31 LUGLIO 2020**

Contenuto:

PARTE I - PRESENTAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI ESSENZIALI	4
1.1 PREMESSA	4
1.2 INQUADRAMENTO GENERALE	4
1.3 REQUISITI GENERALI	5
1.4 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
1.5 CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELL'ACCORDO DI FILIERA.....	6
1.6 CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA.....	7
1.7 CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA	8
PARTE II - INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL' OPERAZIONE	11
2.1 FINALITÀ DELL'OPERAZIONE.....	11
2.2 BENEFICIARI.....	11
2.3 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	11
2.4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	11
2.5 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	12
2.6 CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO	14
2.7 TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA	15
2.8 LIMITI DI INVESTIMENTO (min e max)	15
2.9 CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE	16
PARTE III - CONDIZIONI GENERALI DELL'OPERAZIONE	18
3.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
3.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI	18
3.3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	18
3.4 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SPESE	18
3.5 TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO	19
3.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO	19
3.7 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO	21

3.7.1	TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO	21
3.8	CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	21
3.8.1	ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA	21
3.8.2	COME COMPILARE E PRESENTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO	22
3.8.3	CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	23
3.8.4	IMPEGNI	24
3.8.5	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	26
3.9	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	28
3.9.1	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	29
3.10	RIDUZIONI E SANZIONI	30
3.11	CONTROLLI EX POST	31
3.12	PROROGHE.....	31
3.13	VARIANTI.....	32
3.14	DECADENZA DEL CONTRIBUTO	33
3.15	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA.....	34
3.16	INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR	35
3.17	NORMATIVA	35

ALLEGATI:

1. Modulo relazione di progetto
2. Schema tipo di accordo e progetto di filiera
3. Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
4. Modulo dichiarazione "*de minimis*"
5. Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del terreno
6. Schema di raffronto dei preventivi

PARTE I - PRESENTAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.1 PREMESSA

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)**. Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla filiera possono aderire imprese della tipologia che rientra nella casistica dei beneficiari indicati nel [paragrafo 2.2](#) che possono presentare domanda di sostegno, sul bando relativo alla presente operazione, finalizzata all'attuazione del progetto di filiera.

1.2 INQUADRAMENTO GENERALE

Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Laghi e Monti, intitolato "Imprese e territori per lavorare insieme: Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola", approvato dalla Regione Piemonte con Det. n° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020 (reperibile al seguente link <http://www.gallaghiemonti.it/psl>) ha come obiettivi principali:

1. Accrescere la qualità delle aziende e dei prodotti del territorio, favorendo lo sviluppo di collaborazioni stabili tra gli operatori economici dei territori del GAL Laghi e Monti;
2. Aumentare la competitività delle economie locali, attraverso l'aggregazione degli operatori verso forme di cooperazione verticale e orizzontale;
3. Creare un sistema di offerta territoriale basato sull'integrazione delle micro-piccole imprese, in grado di soddisfare le richieste degli specifici mercati della domanda;
4. Aumentare le opportunità di commercializzazione dei prodotti/servizi delle filiere agroalimentari, artigianali e forestali locali e del sistema di offerta di turismo sostenibile e turismo outdoor;
5. Contrastare la tendenza allo spopolamento nei Comuni minori, creando le condizioni per favorire azioni rivolte all'invecchiamento attivo e agevolando la permanenza sul territorio delle persone e dei nuclei familiari.
6. Creare forme di cooperazione stabili e giuridicamente riconosciute mediante la creazione di reti di imprese locali, nei settori, agroalimentare, turismo, gestione forestale e agricoltura sociale, favorendo processi di consolidamento e integrazione dei sistemi economici settoriali locali.

Nello specifico il presente bando promuove la collaborazione che si verrebbe a creare tra gli attori del settore forestale, attraverso la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti, condizione *sine qua non* per l'accesso ai finanziamenti. Tale collaborazione, si auspica e ci si attende, attiverrebbe sinergie, non solo in termini "pratici" di condivisione di attrezzature, processi, ecc. ma anche in termini di proposte innovative.

Il carattere innovativo potrebbe essere dato dalla concessione di sostegno per l'acquisto di attrezzature, tecnologie, processi di recente introduzione e quindi più efficienti (più produttive, sicure, precise, sostenibili).

Più in generale, l'ambito di intervento del PSL "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Filiera (PIF), secondo le seguenti definizioni:

FILIERA LUNGA

Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto forestale/ artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

FILIERA CORTA

Integrazione dei produttori primari forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori" (art. 2 Reg. EU 1305/2013).

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, per quanto riguarda il tema dell'innovazione si riportano le seguenti definizioni:

INNOVAZIONE DI PROCESSO: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuti con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati).

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa (sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati).

INNOVAZIONE SOCIALE: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.

Possono partecipare al progetto:

- **Partecipanti diretti:** beneficiari ammissibili al sostegno dell'operazione che fanno parte del PIF. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIF, che aderisce all'operazione del PSL con i requisiti di ammissibilità previsti;
- **Partecipanti indiretti** coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIF, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi al GAL Laghi e Monti nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere a tale operazione del PSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

1.3 REQUISITI GENERALI

Secondo quanto previsto dal PSL, il presente bando prevede la presentazione di "Progetti Integrati di Filiera" (PIF) nell'ambito delle filiere strategiche dedicate al potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali, ed in particolare sono ammesse le seguenti:

- filiera legno/energia;
- filiera del legname tondo locale.

Il beneficiario può aderire ad un solo progetto di filiera presentando una sola domanda di aiuto, sottoscrivendo un unico accordo di filiera tra tutte le imprese aderenti al progetto medesimo.

1.4 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

1. Il Progetto Integrato di Filiera (PIF) deve essere presentato da **un soggetto capofila**, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (es. cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione etc.). Ad ogni PIF deve corrispondere un unico Accordo di Filiera.
2. L'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i partner (beneficiari e partecipanti indiretti) di un PIF, deve contenere **gli impegni** commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del

raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso, e vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF.

3. Il PIF deve essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (**almeno due beneficiari**) proposte da aziende/imprese forestali, operanti nelle seguenti fasi della filiera: lavorazione, produzione, prima trasformazione dei prodotti legnosi. L'insieme dei partecipanti (diretti e indiretti) di un PIF deve rappresentare obbligatoriamente almeno due fasi della filiera. Le ulteriori fasi della filiera, fino alla commercializzazione, possono essere curate solo dai beneficiari indiretti.
4. L'Accordo di filiera decorre dalla data di sottoscrizione e deve valere per **almeno i 3 anni** successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull'ultimo intervento completato incluso nel PIF; sarà cura del GAL comunicare tale data a tutti i componenti del PIF (nell'accordo si potrà indicare la data presunta).
5. I beneficiari e i partecipanti indiretti dovranno allegare alla domanda di sostegno l'attestato di **partecipazione alle attività informative** dedicate al bando di filiera n. 01-2020 rilasciato dagli uffici del GAL. Tali attività presentano i seguenti contenuti:
 - modalità di partecipazione al Bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera;
 - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie.

Alle attività formative possono partecipare: soci, amministratori, dipendenti, titolari delle aziende che intendono presentare domanda di sostegno e loro coadiuvanti, partecipanti indiretti.

1.5 CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELL'ACCORDO DI FILIERA

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione di un vincolo associativo tra gli operatori di filiera che deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) L'accordo deve essere duraturo, capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi di conto lavorazione, ecc.);
- b) Per essere ammissibile l'accordo deve riguardare almeno due fasi della filiera;
- c) All'accordo possono partecipare anche imprese esterne all'area GAL, che nella stessa zona non realizzino alcun tipo di investimento sul Bando di filiera; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del bando, ma la loro partecipazione all'accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera;
- d) Con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato;
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato. Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

Ogni beneficiario che presenta domanda di sostegno deve allegare l'accordo di filiera redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso secondo lo schema di accordo di filiera (vedi All. 2: schema tipo di Accordo e Progetto di filiera, All. 3: Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione) di cui qui di seguito sono elencati i principali contenuti:

- a) Denominazione del progetto di filiera;
- b) Elenco dei partecipanti all'accordo di filiera;
- c) Inquadramento dell'accordo nell'ambito del PSL del GAL;
- d) Impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento alle fasi (raccolta, prima lavorazione, seconda lavorazione, commercializzazione, impiego finale) oggetto del progetto integrato di filiera e alle interrelazioni tra i soggetti;
- e) Individuazione del soggetto capofila;
- f) Durata dell'accordo;
- g) Condizioni di recesso: per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;
- h) Indicazione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'Accordo (da consegnare su richiesta del GAL durante controlli nel corso della validità dell'Accordo);
- i) Sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
- j) Clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
- k) Luogo e firma di tutti i partecipanti all'accordo.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento:

- mantenendo i requisiti di cui al [paragrafo 1.4](#);
- mantenendo l'attribuzione del punteggio assegnato nell'ambito della graduatoria di merito.

1.6 CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

A ciascuna domanda di sostegno dovrà essere allegato il progetto di filiera redatto secondo lo schema proposto (si veda All.2: Schema tipo di accordo e progetto di filiera), contenente:

- a) Titolo del PIF;
- b) Descrizione del PIF e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- c) Elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa e natura giuridica, rappresentante legale, CUAA, fase di interesse del PIF, qualifica del partecipante (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del capofila.

1.7 CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverrà secondo le seguenti procedure: è prevista l'uscita di un unico bando di filiera che descrive l'operazione 8.6.1; le singole aziende, previa la sottoscrizione dell'accordo di filiera e la nomina di un capofila, potranno proporre la propria candidatura sull'operazione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni di seguito indicate:

1. Valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti di seguito al presente punto; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera;
2. valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti al [paragrafo 2.9](#)

La valutazione dei progetti di filiera sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

Tabella A

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA/RETE	1) TIPOLOGIA DELL'ACCORDO Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.	a) NATURA DEL VINCOLO <i>Il punteggio è graduato in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese/enti aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando.</i> <ul style="list-style-type: none"> - il vincolo associativo è solo quello minimo previsto dal bando oppure è una ATS = 0 punti - il vincolo associativo prevede l'esecuzione in comune di alcune fasi di lavorazione (es. contratto di rete) = 4 punti - il vincolo associativo prevede la nascita di un nuovo soggetto economico (es. consorzio fra imprese, contratto di rete con natura giuridica, cooperativa di secondo livello, etc.) = 10 punti b) DURATA DEL VINCOLO 1 p.to per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando (Max 5 punti)	15
	2) COMPLETEZZA DELLA FILIERA Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi o sull'operatività della filiera.	Il progetto integrato proposto prevede lavorazioni nelle seguenti fasi (2 punti per ogni fase): <ul style="list-style-type: none"> - <i>raccolta</i>: dalla pianta in piedi al tondo - <i>prima lavorazione</i>: lavorazione del tondo per produzione semilavorati (tavole, sfogliati) o prodotti finiti (travi, pali, cippato, legna da ardere), sia fatta in bosco che presso la sede aziendale - <i>seconda lavorazione</i>: comprende tutte le possibili lavorazioni su semilavorati o prodotti finiti: lavori di falegnameria e carpenteria, costruzione pannelli, imballaggi, essiccazione (non all'aria aperta ma in impianti), incollaggi, verniciature, assemblaggi, etc. - <i>commercializzazione</i>: confezionamento, classificazione, trasporto - <i>impiego finale</i>: costruzione, utilizzo energetico 	10

CARATTERISTICHE DELLA FILIERA/RETE	<p>3) CONSISTENZA DEL PROGETTO INTEGRATO</p> <p>Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL.</p>	<p>N.ro delle imprese/enti aderenti (Max 15 punti) 2 punti per ogni impresa/ente che aderisce alla filiera e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 10 punti 1 punto per ogni impresa/ente che aderisce alla filiera senza proporre un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 5 punti</p> <p>Tipologia di ambito di filiera (Max 10 punti) Il punteggio è graduato premiando i settori strategici individuati dal PSL (desumibile da opportuna documentazione da allegare alla domanda) - Filiere che prevedono l'uso di legname locale (area Gal) >80% 10 punti - Filiere che prevedono l'uso di legname locale (area Gal) >50% 3 punti - Filiere che prevedono l'uso di legname locale (area Gal) >20% e < 50% 1 punto</p>	25
	<p>4) COINVOLGIMENTO DI GIOVANI IMPRENDITORI</p> <p>Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditte individuali il cui titolare sia giovane (< 41 anni) - società nelle quali oltre il 50% degli amministratori (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane (<41 anni) 	<p>Con riferimento al numero totale di imprese coinvolte nel progetto integrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno di 30%: 0 punti - tra 30% e 50%: 3 punti - da 50% a 100%: 5 punti 	5
QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO	<p>1) CHIAREZZA E COMPLETEZZA NELLA DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO INTEGRATO</p> <p>Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo di filiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 5 punti - Discreto = 10 punti - Buono = 15 punti - Elevato = 20 punti - Notevole = 25 punti 	25
	<p>2) GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO INTEGRATO CON IL PSL</p> <p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente = 0 punti - Sufficiente = 1 punto - Discreto = 2 punti - Buono = 5 punti - Elevato = 7 punti - Notevole = 10 punti 	10

QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO	<p>3) COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO INTEGRATO DI PRODOTTI ADERENTI A REGIMI CERTIFICATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produttori iscritti all'albo regionale delle imprese forestali da oltre un anno - certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) secondo standard PEFC o FSC - certificazione di sostenibilità ambientale (impronta di carbonio e simili) - per i soli prodotti legnosi ad uso energetico: certificazione della qualità (ISO 17225) <p>MAX 10 PUNTI</p>	<p>2 punti (numero di operatori iscritti all'albo imprese forestali da oltre un anno)</p> <p>2 punti per ogni certificazione posseduta.</p>	10
TOTALE			100

La Tabella A sarà utilizzata per la valutazione dell'accordo e del progetto di filiera. Il punteggio minimo da raggiungere ai fini dell'ammissibilità è pari a 40 PUNTI. Ai fini della formazione della graduatoria finale, il punteggio ottenuto varrà per ciascuna domanda di sostegno presentata dagli aderenti alla medesima filiera.

Se il punteggio ricavato dalla Tabella A non raggiungerà la soglia minima di 40 punti, tutte le domande di contributo presentate dagli aderenti alla filiera corrispondente non saranno ammesse a contributo.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio finale di ogni singola domanda di sostegno sarà determinato dalla somma del punteggio ottenuto con la Tabella A più quello ottenuto con la Tabella B. La somma determinerà un valore C, che rappresenterà il punteggio complessivo ai fini della formazione della graduatoria. Dato che sia per la Tabella A che per la Tabella B il punteggio minimo da raggiungere è pari a 40, **SARANNO AMMESSE A FINANZIAMENTO LE DOMANDE CHE RAGGIUNGERANNO UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO ALMENO PARI A 80.**

Nel caso in cui ci siano domande non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno beneficiari non finanziati si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri del [paragrafo 1.4](#) del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera nel rispetto dei criteri del [paragrafo 1.4](#) del presente bando. I beneficiari esclusi possono decidere di partecipare all'accordo di filiera, pur senza ricevere finanziamenti. Se l'ammissibilità non è conservata la filiera non è ammissibile e quindi decadono tutti i beneficiari.

Oltre alla graduatoria delle domande presentate, il CdA del GAL Laghi e Monti approva l'elenco delle filiere ammesse e finanziate, con indicazione delle domande collegate.

PARTE II - INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL' OPERAZIONE

8.6.1

INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

2.1 FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

L'operazione è orientata al sostegno di investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

L'intervento è finalizzato a migliorare la competitività delle imprese del settore forestale. Le ditte forestali possono acquisire dei vantaggi competitivi a seguito dell'impiego di attrezzature, macchinari o processi più efficienti. Entrambi potrebbero ampliare il proprio mercato e/o puntare ad una maggiore remunerazione per i propri prodotti a seguito di una caratterizzazione degli stessi in termini di sostenibilità ambientale (certificazione, filiera corta, impiego di legno locale, ...).

2.2 BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le Microimprese e le Piccole imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che operano nel settore forestale, che risultano regolarmente iscritte nell'anno in corso all'Albo delle imprese e operatori forestali del Piemonte (AIFO) e con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00). Sono ammesse solo Microimprese e Piccole imprese con sede legale e/o sede operativa ricadente nell'area del GAL, quest'ultima già attiva alla data di pubblicazione del presente Bando.

2.3 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse disponibili totali per l'operazione 8.6.1 previste dal piano finanziario del PSL sono pari a € 88.000,00, a tali risorse si potranno aggiungere ulteriori fondi a seguito di rimodulazioni del piano stesso. Le risorse a valere sull'operazione sono così ripartite:

	OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO	PERCENTUALE DI CONTRIBUTO	IMPORTO RISORSE PRIVATE	TOTALE
BANDO UNICO	Operazione 8.6.1	Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali	€ 88.000,00	40%	€ 132.000,00	€ 220.000,00

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino al 31/12/2020.

2.4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Rispetto all'intervento attivato dal Piano di Sviluppo Rurale sull'intero territorio regionale, l'intervento del GAL Laghi e Monti si caratterizza per ammettere a finanziamento soltanto i singoli interventi che siano inseriti in un progetto di filiera o di rete.

Nell'ambito dell'operazione 8.6.1 vengono finanziati interventi dedicati a:

- l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature, anche a carattere innovativo, per le attività di raccolta, produzione, trasformazione di prodotti legnosi;
- il miglioramento dell'accesso alle superfici forestali;

- l'adozione di tecnologie e di processi, anche innovativi, attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione, l'unificazione di più stadi disgiunti di lavorazione, l'ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici;
- il miglioramento della conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità delle superfici boschive.

2.5 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

GLI INVESTIMENTI ED I COSTI AMMISSIBILI SONO I SEGUENTI:

- Acquisto macchine e attrezzature mobili destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell'arboricoltura da legna, ecc.
- Acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere, rimorchi forestali dotati di trazione almeno su un asse, ecc.
- Spese generali e per consulenza tecnica da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione degli investimenti, fino ad un massimo del 4% degli investimenti materiali cui tali spese son riferite.

A titolo di esempio indicativo e non esaustivo, si elencano alcune attrezzature che potrebbero essere oggetto di richiesta di contributo:

1. Acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e/o allestimento del legname:
 - Harvester
 - Processori
 - Teste abbattitrici
 - Teste per Processori
 - Trinciatrici forestali
 - Frese forestali
 - Cesoie forestali
 - Pinze forestali
2. Acquisto di macchinari e attrezzature per il trasporto ed esbosco del legname:
 - Verricelli forestali
 - Canalette
 - Rimorchi forestali
 - Teleferiche forestali
 - Trattori forestali (ad esempio Skidder, Forwarder)
 - Trattori allestiti a uso forestale
 - Bracci caricatori forestali
 - Escavatori (senza attrezzatura da scavo)
3. Acquisto di macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione della biomassa forestale ad uso energetico:
 - Cippatrici portatili e semoventi
 - Impianti mobili per la produzione di travi e tavole
 - Sega legna
 - Spacca legna
 - Puntapali

Macchine ed attrezzature per i lavori forestali – definizioni:

- Investimenti relativi all'acquisto di Forwarder (trattore articolato portante), Skidder (trattore articolato per l'esbosco a strascico), Harvester (abbattitrice-allestitrice);
- Trattori specifici per uso forestale sono macchine operatrici (agricole, movimento terra, ecc) che avendo opportune caratteristiche costruttive sono idonee ad un impiego forestale. In particolare, snodo centrale, cabina chiusa rinforzata, ruote isodiametriche, peso maggiore sull'asse anteriore, braccio caricatore idraulico, etc.;
- Trattori adattati per il lavoro in bosco sono macchine operatrici (agricole, movimento terra, ecc) che con adeguati allestimenti diventano idonee ad un impiego forestale. Gli allestimenti possono

consistere in, cabina rinforzata, protezione ai pneumatici e agli organi di trasmissione, uso di pneumatici forestali a più tele, installazione di verricello o testata abbattitrice, ecc;

- Gru a cavo sono macchine forestali che svolgono esbosco per via aerea salvaguardando il suolo dagli impatti dovuti dal trascinarsi o movimentazione terrestre del legname;
- Verricelli forestali con o senza comando a distanza;
- Rimorchi forestali trazionati con asse oscillante e/o con timone sterzante;
- Pinza forestale con motosega azionata idraulicamente, con funzione di raccolta o carico di legna o legname e taglio;
- Testata abbattitrice sia ammassatrici (feller-buncher), sia abbattitrici-esboscatrici (fellerskidder);
- Testata processore, corpo unico dotato di attrezzatura per sramatura, depezzatura, avanzamento del legno e misurazione.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE - DEFINIZIONI

- Impianti mobili per la produzione di travi e tavole (legno da opera) alimentati da presa di potenza;
- Impianti per l'essiccazione della biomassa ad uso energetico alimentati solo da fonti rinnovabili e legna (non ammesse alimentazione a combustibili fossili);
- Impianti per la produzione di biomasse combustibili (cippato, cippatino) impiegate in impianti di trasformazione energetica che hanno rendimenti elevati e correlate basse emissioni.

NON SONO INVECE AMMISSIBILI I SEGUENTI INTERVENTI:

Sono esclusi dal contributo gli investimenti di macchinari e attrezzature che non siano ad esclusivo uso forestale e non rispondenti alle finalità espresse in precedenza. Nello specifico non sono ammessi al contributo:

- Costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento;
- Costi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti;
- Costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- Acquisto di macchinari e attrezzature per la realizzazione del prodotto finito (es. trasformazioni industriali per la produzione di mobili, infissi, pannelli, compensati ecc.);
- Acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- Acquisto e installazione di centrali elettriche, termiche e caldaie di qualsiasi natura (comprese le caldaie connesse agli impianti di essiccazione);
- Acquisto di beni di consumo, DPI, motoseghe, attrezzi manuali, decespugliatori spalleggiati nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura minuta acquistata separatamente da una macchina;
- Acquisto di autocarri, carrelli, trattori e rimorchi per il trasporto stradale;
- Acquisto di macchinari e attrezzature che operano esclusivamente presso la sede aziendale (es. carrelli, muletti, bracci caricatori e altre macchine per la movimentazione del legname su piazzale, nastri trasportatori, impianti di intestatura, di depezzatura, di irrorazione, di cippatura, ecc.);
- Acquisto e installazione di apparecchiature informatiche (hardware) e programmi informatici (software);
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono "manutenzione" gli interventi per rinnovare e sostituire parti funzionali o strutturali di beni esistenti;
- Interventi su fabbricati e infrastrutture logistiche;
- L'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- Interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- Interventi di viabilità silvopastorale;
- Interventi selvicolturali (es. rimboschimento, potature, diradamento ecc.);
- Elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- Gli interventi che usufruiscono di altre sovvenzioni comunitarie, statali, o regionali o di altri enti per gli stessi scopi (regole di cumulo previste dall'art. 8 del reg. UE n. 702/2014).

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare, (coerentemente con la tipologia di intervento) da un progetto realizzato ai sensi della normativa vigente ed in particolare è richiesto:

- confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e/o servizi);
- nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);
- per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Le spese sono ammissibili anche su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari o superiore al vincolo di destinazione d'uso, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile. I terreni dovranno essere localizzati in area GAL, così come indicato al [paragrafo 3.1](#).

2.6 CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

Gli investimenti dovranno essere realizzati e utilizzati in area GAL, l'impresa dovrà svolgere attività coerente con il PSL ed aver sottoscritto un accordo di filiera.

I progetti di filiera devono possedere i seguenti requisiti minimi: essere presentati da almeno 3 soggetti (di cui almeno 2 beneficiari); confluire in un accordo sottoscritto da tutti i partner e avere una durata minima di 3 anni; individuare il soggetto capofila (anche non beneficiario) interlocutore unico nei confronti del GAL.

Il beneficiario dovrà essere una Microimpresa o una Piccola impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che operano nel settore forestale, che risultano regolarmente iscritte nell'anno in corso all'Albo delle imprese e operatori forestali del Piemonte (AIFO) e con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attività forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00). Si ricorda che sono ammesse solo Microimprese e Piccole imprese con sede legale e/o sede operativa ricadente nell'area del GAL, quest'ultima già attiva alla data di pubblicazione del presente Bando.

Sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di prima trasformazione per la produzione di semilavorati, precedente la fase di trasformazione industriale quali, per esempio, piccoli impianti mobili di segazione e macchine per la preparazione della legna da ardere, rimorchi forestali, ecc. (indicati al [paragrafo 2.5](#)). Non sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati.

SONO ESCLUSE DAL SOSTEGNO:

- le imprese che lavorano un volume di legname tondo superiore a 10.000 metri cubi all'anno;
- le imprese che non lavorano legname locale (in area Gal);
- gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale;
- le macchine, le attrezzature e i procedimenti di raccolta devono essere rispettosi del suolo e delle risorse forestali.

L'impresa beneficiaria dovrà inoltre essere in condizioni di redditività economica, dovrà rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, in materia di ambiente e dovrà dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico-economico, logistico e autorizzativo. L'investimento proposto con la Domanda di contributo deve essere in particolare sostenibile dal punto di vista economico.

La sostenibilità economica dell'investimento è calcolata, per il presente Bando, in base al rapporto tra la spesa totale proposta in Domanda (al netto dell'IVA) e la media del fatturato delle tre annualità precedenti all'anno di presentazione della Domanda stessa (annualità 2019-2018-2017).

Il rapporto calcolato deve essere pari o minore di 5:

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO (al netto dell'IVA)

----- ≤ 5

MEDIA DEL FATTURATO (anni 2019-2018-2017)

2.7 TIPO DI AGEVOLAZIONE PREVISTA

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al **40%** della spesa ammessa.

Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

2.8 LIMITI DI INVESTIMENTO (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a **€ 150.000,00**.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 10.000,00**.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il GAL disciplina come segue la percentuale minima di rendicontazione: il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

2.9 CRITERI DI SELEZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE

I criteri di selezione per la valutazione della singola domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Tabella B

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	1) PMI ISCRITTE ALL'AIFO DA ALMENO 1 ANNO	No - 0 punti Si - 6 punti	6
	2) GESTIONE SUPERFICI FORESTALI DIMOSTRABILE TRAMITE COMUNICAZIONE DI TAGLIO (dal 2013 in poi in area GAL)	Fino a 15 ha - 0 punti tra 16 e 20 ha - 1 punto tra 21 e 30 - 2 punti oltre 30 - 3 punti	3
	3) POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE	Qualifica di operatore forestale: <ul style="list-style-type: none"> - Possesso di qualifica professionale di operatore forestale o di operatore in ingegneria naturalistica o di operatore di treeclimbing, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo. Essa deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa (3 punti). - Possesso di qualifica specifica relativa all'utilizzo della macchina/attrezzatura oggetto di investimento, acquisita con corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciuti dagli enti competenti. La qualifica deve sussistere all'atto della domanda di contributo. Essa deve essere in capo al titolare dell'impresa o ad almeno un addetto, legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa (2 punti). - Titolare o addetto (legato all'impresa in modo esclusivo, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno dalla stessa) che abbia frequentato un corso di imprenditorialità forestale finanziato con la Misura 111.2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Per corsi organizzati da altri soggetti (pubblici o privati) la durata deve essere pari o superiore a quelli regionali, con frequenza dimostrabile mediante attestato, programma, qualifiche dei docenti (1 punto). 	3
	4) PMI CON DIPENDENTI A CONTRATTO CONTINUATIVO ANNUALE	1 punto per ogni dipendente con contratto continuativo annuale a tempo indeterminato	3
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	1) RICHIEDENTI CHE PREVEDONO INVESTIMENTI IN ZONE NATURA 2000 E IN ALTRE AREE A TUTELA AMBIENTALE (L.R. 3/08/2015, n. 19)	Sulla base della localizzazione dell'investimento	5

SUPERFICIE IN GESTIONE	1) HA DI SUPERFICIE FORESTALE DI PROPRIETÀ (PRIVATA), ACCORPATA CON CONTRATTO DI GESTIONE	Fino a 15 ha - 0 punti Oltre i 15 ha - 1 punto/ha	5
	2) N° DITTE CATASTALI COINVOLTE NELL'ACCORPAMENTO DELLA SUPERFICIE IN GESTIONE	Fino a 3 ditte catastali - 0 punti Oltre le 3 ditte catastali - 1 punto/ditta	5
PROPOSTA DI INVESTIMENTO	1) QUALITÀ E COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA DI INVESTIMENTO	Obiettivi e caratteristiche dell'investimento, redditività e fattibilità dell'intervento - Insufficiente = 0 - Sufficiente = 5 - Discreto = 10 - Buono = 20 - Elevato = 30 - Notevole = 36	36
COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PSL ED I FABBISOGNI DELLA FILIERA	1) COERENZA CON LA STRATEGIA DEL PSL	Poco coerente con la strategia: 0 punti Abbastanza coerente con la strategia: 3 punti Molto coerente con la strategia: 5 punti	5
	2) COERENZA CON I FABBISOGNI DELLA FILIERA	L'intervento risponde in modo insufficiente ai fabbisogni della filiera: 0 punti L'intervento risponde in modo sufficiente ai fabbisogni della filiera: 3 punti L'intervento risponde in modo soddisfacente ai fabbisogni della filiera: 5 punti	5
	3) FILIERE CHE PREVEDONO APPROVVIGIONAMENTO DI LEGNAME DI PROVENIENZA LOCALE (AREA GAL)	L'intervento utilizza in modo insufficiente il legname locale: 0 punti L'intervento utilizza in modo sufficiente il legname locale: 5 punti L'intervento utilizza in modo soddisfacente il legname locale: 10 punti	10
MACCHINE E ATTREZZATURE	1) BRACCIO CARICATORE DA COLLEGARE A MOTRICE	No - 0 punti Si - 2 punti	2
	2) VERRICELLO FORESTALE	No - 0 punti Si - + 0,5 punti Con trasmissione idraulica: + 0,5 punti Con doppio tamburo: + 0,5 punti Con telecomando: + 0,5 punti	2
	3) GRU A CAVO A STAZIONE MOTRICE MOBILE	No - 0 punti Si - 1 punto Con carrello motorizzato pescante: + 1 punto	2
	4) CIPPATRICE	No - 0 punti Con motore autonomo: 1 punto Semovente o portante: 1 punto	2
	5) IMPIANTO SEGAGIONE, LEGNA DA ARDERE	No - 0 punti Piccole segherie mobili e impianti di scortecciatura: 1 punto Impianto di lavorazione legna da ardere, semiautomatico con più lavorazioni integrate: 1 punto	2
	6) RIMORCHI FORESTALI	No - 0 punti Si - 1 punto A trazione integrale: + 1 punto	2
	7) SCORTECCIATRICI	No - 0 punti Si - 2 punti	2
TOTALE			100

La Tabella B sarà utilizzata per l'attribuzione del punteggio relativo alle singole domande di sostegno. Rispetto alla Tabella B, il punteggio minimo da raggiungere perché la domanda possa essere ammessa a contributo è pari a 40 PUNTI. A tale punteggio andrà sommato quello relativo all'accordo e al progetto di filiera (Tabella A). Si rimanda al [paragrafo 1.7](#) per le specifiche del **CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**.

PARTE III - CONDIZIONI GENERALI DELL'OPERAZIONE

3.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL:

ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO, AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BAVENO, BEE, BELGIRATE, BEURA-CARDEZZA, BOGNANCO, BORGOMEZZAVALLE, BROVELLO-CARPUGNINO, CALASCA-CASTIGLIONE, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, CASALE CORTE CERRO, CEPPO MORELLI, CESARA, COSSOGNO, CRAVEGGIA, CREVADOSSOLA, CRODO, DRUOGNO, FORMAZZA, GERMAGNO, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASERA, MASSIOLA, MERGOZZO, MIAZZINA, MONTECRETESE, MONTESCHENO, NONIO, OGGEBBIO, ORNAVASSO, PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO*, PREMIA, PREMOSELLO-CHIOVENDA, QUARNA SOPRA, QUARNA SOTTO, RE, SAN BERNARDINO VERBANO, SANTA MARIA MAGGIORE, STRESA, TOCENO, TRAREGO VIGGIONA, TRASQUERA, TRONTANO, VALLE CANNOBINA, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARZO, VIGNONE, VILLADOSSOLA, VILLETTE, VOGOGNA.

e nelle aree zonizzate dei seguenti Comuni:

DOMODOSSOLA, GRAVELLONA TOCE e OMEGNA

Le indicazioni rispetto alle aree ammissibili per i Comuni zonizzati sono disponibili presso gli uffici del GAL e all'indirizzo: <https://www.gallaghiemonti.it/territorio/>

3.2 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno sullo stesso Bando. In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda sullo stesso Bando.

3.3 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire **DAL 23 MARZO 2020 ED OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020, ORE 18.00** pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico (a tal proposito si veda il [paragrafo 3.8.2](#)).

Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto tutto sarà trasmesso tramite l'applicativo di Sistema Piemonte.

Il GAL Laghi e Monti si riserva inoltre la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, anche non elencata nel presente bando, qualora ritenuta necessaria per la valutazione della domanda stessa, del ruolo dell'impresa nel progetto di filiera, del valore dell'accordo di filiera sottoscritto e di ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.

3.4 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SPESE

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda).

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto.

Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti.

Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno.

La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

* In attesa del completamento della procedura di inserimento tra le aree ammissibili.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della presentazione della domanda di pagamento, compresi gli assegni.

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare, coerentemente con la tipologia di intervento, da:

- Confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e servizi);
- Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- Un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);
- Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc.). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

3.5 TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

GLI INTERVENTI FINANZIATI DEVONO ESSERE CONCLUSI ENTRO UN ANNO DALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.

È possibile richiedere massimo una proroga per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi (si veda [paragrafo 3.12](#) - Proroghe).

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe.

Un intervento si considera concluso solo se:

- Tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- Risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (si veda [paragrafo 3.9](#) - Domanda di saldo).

3.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pena l'inammissibilità dell'importo relativo, tutte le fatture, comprese quelle elettroniche, devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura:

"PSR 2014-2020, OP. 19.2.8.6.1 - INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI"

Fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), i modelli F24, i MAV, le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento e quelle emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non

più modificabile.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analogo documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. il pagamento in contanti non è consentito.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario.

3.7 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

3.7.1 TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno. Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

- *Domanda di pagamento di anticipo o di saldo (si veda [paragrafo 3.9](#))*
- *Domanda di proroga (si veda [paragrafo 3.12](#))*
- *Domanda di variante (si veda [paragrafo 3.13](#))*
- *Decadenza del contributo (si veda [paragrafo 3.14](#))*
- *Partecipazione del Beneficiario all'iter della domanda (si veda [paragrafo 3.15](#))*

3.8 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

3.8.1 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario a cui è rivolto il bando deve **necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica** e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Gli altri beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando le informazioni pubblicate sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura"; per completare l'iscrizione di chi non è ancora profilato, sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID;

L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno al primo giorno dell'anno in cui avviene la presentazione della domanda di sostegno. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile, neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI.

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda al [paragrafo 3.8.4](#).

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Per le aziende agricole, in particolare, le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale.

Le domande infatti devono contenere *tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni* (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

3.8.2 COME COMPILARE E PRESENTARE LE DOMANDE DI SOSTEGNO

GESTIONE INFORMATICA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line “PSR 2014-2020” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

3.8.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati, **pena la non ricevibilità**. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Allegato 1 - MODULO RELAZIONE DI PROGETTO corredato del documento di identità del proponente/dei proponenti e di DURC;
- b. Allegato 2 - PROGETTO DI FILIERA – Schema tipo Accordo e Progetto di filiera;
- c. Allegato 3 - PROGETTO DI FILIERA - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione;
- d. Allegato 4 – Dichiarazione de Minimis;
- e. Allegato 5 – Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno (*solo nei casi previsti*);
- f. Allegato 6 – Schema di raffronto dei preventivi;
- g. Almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compreso eventuali opere a corredo per l'installazione di impianti e attrezzature;

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

- h. Visura camerale in corso di validità;
- i. Bilancio o copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi sociali (solo per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio). Le stesse imprese devono allegare per gli stessi anni lo Stato patrimoniale e il Conto economico;
- j. Attestato di partecipazione all'attività informativa dedicata alla Filiera rilasciato dal GAL;
- k. Documentazione che attesti l'iscrizione albo forestale;
- l. Ulteriore documentazione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi (vd. par. [1.7](#) e [2.9](#))

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

3.8.4 IMPEGNI

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo sarà definita dalla determina di applicazione del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

SONO IMPEGNI ESSENZIALI:

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da Arpa e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- dotarsi di un indirizzo PEC valido ed a riportarlo nel Fascicolo Aziendale e ad assicurarsi che la casella PEC, fino alla conclusione del procedimento ed all'adozione dell'atto finale, rimanga attiva e sia mantenuta in esercizio e con lo spazio sufficiente per consentire il ricevimento delle comunicazioni da parte del GAL e degli Enti competenti;
- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati; fatto salvo quanto previsto all'articolo 71, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

SONO IMPEGNI ACCESSORI:

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma, reperibile ai seguenti link:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm
<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>
- fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento (con documentazione fotografica prima, durante e al termine degli interventi), autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini;

Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

1. Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati.

LIVELLO DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+3): 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

2. Fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

LIVELLO DI INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

PUNTEGGIO (X)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 497 del 2019).

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'**inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo."

3.8.5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è:

- Dott.ssa Anna Vittoria Rossano

Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il D.Lgs. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Laghi e Monti e il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Christophe Cerrina. L'informativa relativa al trattamento dei dati è disponibile sul sito www.gallaghiemonti.it.

PROCEDURE GENERALI DI ISTRUTTORIA

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

Tale fase comprende:

- la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
- la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel [paragrafo 2.5](#) del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione comprende:

- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo;
- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- attribuzione del punteggio complessivo.

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione la Commissione di Valutazione delle domande di sostegno, nominata dal CdA del GAL Laghi e Monti, redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno, la proposta di esito:

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo
- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- **parzialmente positivo**: indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.).

L'esito della fase di ammissibilità, a cura del Responsabile, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito della conclusione della fase precedente, singolarmente per ciascuna operazione, verrà stilata la graduatoria definitiva stabilendo pertanto **tre** gruppi di domande:

- a) domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- b) Domande **ammesse ma non finanziabili** per carenza di risorse.
- c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GAL.

Dell'esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai beneficiari a mezzo PEC; i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine entro il quale dovranno **comunicare l'accettazione del contributo**.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del GAL, la revoca del contributo.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, oppure nel caso in cui vi siano per una filiera domande ammesse ma non finanziabili e/o escluse, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIF è necessario rispettare i seguenti criteri:

- mantenendo i requisiti di cui al [paragrafo 1.4](#);
- mantenendo l'attribuzione del punteggio assegnato nell'ambito della graduatoria di merito.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). **In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.**

AMMISSIONE DELLE DOMANDE

A seguito del ricevimento della esplicita accettazione del contributo, il GAL completa l'istruttoria delle domande, predisponendo per ognuna un verbale contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti di:

- **rigetto della domanda** di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- **approvazione del progetto** e la concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

Il provvedimento con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica.

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA

La procedura si concluderà entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel presente paragrafo.

3.9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

DOMANDA DI ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non sia stato riconosciuto.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. **garanzia a favore di ARPEA** resa nel seguente modo:
 - per beneficiario privato: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA;
2. **dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.**

DOMANDA DI SALDO

Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **l'eventuale restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate**

degli interessi legali. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria del GAL in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Pena l'inammissibilità dell'importo relativo, alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) relazione finale sui lavori/attività svolti;
- b) dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto;
- c) copia delle fatture relative agli investimenti realizzati; tutte le fatture, anche quelle elettroniche, devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura:

“PSR 2014-20, Op. 19.2.8.6.1 - Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”

Fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), i modelli F24, i MAV, le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento e quelle emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.), in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo; tale operazione (apposizione da parte del beneficiario) sarà da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché viene derogata in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.

- d) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- e) dichiarazione di non cumulo di contributi pubblici;
- f) documentazione fotografica degli investimenti realizzati.

3.9.1 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'istruttore delle domande di pagamento per le domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base a costi sostenuti;
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto esplicitato nel [paragrafo 3.6](#);
- d) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) Verifica della spesa ammessa e del contributo concesso;
- f) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso;
- g) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione dell'istruttoria, l'istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 1. il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 2. l'importo totale accertato;
 3. l'ammontare del contributo da liquidare.
- **parzialmente positivo**: (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di come indicato di seguito).

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL.

A seguito di approvazione o ratifica gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili
- b) di tutti i criteri di ammissibilità
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da Arpea.

Saranno previsti, inoltre, controlli specifici sul rispetto degli impegni propri degli Accordi di Filiera, secondo modalità ed indicazioni che saranno concordate con ARPEA e che potranno essere comunicate ai beneficiari in seguito.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

3.10 RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento, superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

È necessario inoltre rispettare il D.M. 180/2015 - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)" e la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio

2016, n. 34-3695 Regolamento (UE) n. 1306/2013- “Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016. Revoca della DGR n. 26-2525 del 30/11/2015”.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n.66 – 8975 del 16 maggio 2019. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

3.11 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Infatti, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il controllo ex-post sarà svolto da Arpea.

3.12 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo una proroga per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. Gli uffici istruiscono la richiesta di proroga e formulano una proposta al Responsabile del Procedimento. Quest'ultimo può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

3.13 VARIANTI

DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che **non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.**

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, **non sono considerate varianti:**

1. **gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:**

i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L’adattamento tecnico-economico deve:

- Rispettare tutta la disciplina del presente bando;
- Rispettare gli obiettivi specifici della linea d’intervento;
- Confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- Non comprendere nuove voci di spesa;
- Non comportare l’aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- Rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l’entità dell’adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l’importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
- Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL.

2. **i cambi di fornitore** (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);

3. **le volture delle domande ad altri soggetti**, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell’intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP al GAL un’apposita domanda di variante corredata da:

- Relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- Documentazione di cui al [paragrafo 3.8.3](#) debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;

- Quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il Responsabile del Procedimento istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- **non determini una diminuzione del punteggio** attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente), o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria;
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal RUP ad approvazione del CdA. Il RUP comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del RUP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

3.14 DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- Perdita dei requisiti di ammissione **della filiera** o della singola domanda;
- Mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
- Realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto al [paragrafo 2.8](#);
- Realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- Mancato rispetto degli impegni essenziali;
- Violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- Non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- Esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

3.15 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima: la domanda infatti può essere

- **ritirata** (rinuncia o revoca);
- **non ammessa**; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- **soggetta ad errori palesi o cause di forza maggiore**.

RITIRO DELLA DOMANDA

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la **rinuncia** della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la **revoca** direttamente sul SIAP.

RIESAMI/RICORSI

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

ERRORI PALESI E LORO CORREZIONE

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

3.16 INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione) ed alla specifica operazione.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto ai seguenti link:

- http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

- <http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

È fatto obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, ed indicando: l'emblema dell'Unione Europea; una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, finalità e risultati; la spesa ammessa ed il sostegno finanziario da parte del FEASR, specificando la quota dell'Unione Europea;
- b) inoltre, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, collocando, almeno un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, che indichi: l'emblema dell'Unione Europea; una breve descrizione dell'operazione, la spesa ammessa ed il sostegno finanziario da parte del FEASR, specificando la quota dell'Unione Europea. Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone invece una targa informativa che indichi i medesimi elementi.

3.17 NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea approvato con [decisione della Commissione europea C\(2017\)1430 del 23 febbraio 2017](#) e recepito con [deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017](#);
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf;
- D.M. 180/2015 - "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 34-3695 Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016. Revoca della DGR n. 26-2525 del 30/11/2015;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) 702/2014 (definizione di PMI);
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli "Orientamenti dell'UE per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01)";
- Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013, parte II, sezione 2.6 e 2.9;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 17 comma 1 lettera C);
- Regolamento (UE) 1303/2013;
- D. Lgs. 33/2013;
- L. 4/2011, art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale);
- L. R. 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";
- L. R. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste;
- L. R. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;
- L. R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- DM 350 del 8 sett. 1999;
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese;
- L.R. 34/95 s.m.i Tutela e valorizzazione dei locali storici;
- L.R. 45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- L.R. 54/75 Interventi regionali in materia di sistemazione bacini montani, opere idraulico forestali, opere idrauliche di competenza regionale;
- PSL del GAL Laghi e Monti;

Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la normativa/regolamentazione vigente, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:

- Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
- Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio/Sovrintendenza operante nell'area di riferimento;
- Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo;
- Prezzario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.